

dai piani di intervento sulla rete stradale italiana elaborati dall'Anas;

se non ritenga urgente, e non più prorogabile, un intervento non solo per stanziare dei fondi per il completamento e la messa in sicurezza della strada statale 131 « Carlo Felice » ma anche per garantire che i lavori siano terminati in tempi certi e ragionevolmente brevi, dando al contempo ai cittadini sardi un forte segnale che cancelli quella che, ad avviso dell'interrogante, si configura come una radicata sensazione di lassismo — politico e burocratico — con cui sono stati finora gestiti gli eterni « lavori in corso » in una strada che sta diventando una maledizione. (4-05490)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il dottor Vincenzo Speciali, Presidente della Sacal, società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro), avrebbe avuto notizia informale che l'Ente Nazionale Assistenza Volo (Enav) sarebbe intenzionato ad apportare alcune modifiche al programma originario di ammodernamento degli impianti sullo scalo lamentino, con grave ridimensionamento e tagli di spesa;

ma risulterebbe ancora maggiore la penalizzazione dell'aeroporto di Lamezia, giacché l'Enav avrebbe, altresì, dirottato su altro scalo l'installazione del *radar* di avvicinamento, prezioso strumento di sicurezza per il traffico aereo;

l'aeroporto di Lamezia Terme è il più grande e, per la sua stessa locazione, il più importante della Calabria, effettua oramai numerosi voli anche internazionali e necessita, quindi, di tutte le potenzialità e gli strumenti utili a garantire la massima sicurezza;

anche la politica attuata dall'Alitalia, società aerea che fino a poco tempo fa deteneva il monopolio per i collegamenti nazionali, appare penalizzante per quello

scalo aeroportuale, considerati i ritardi registrati, quasi quotidianamente nei voli in arrivo e partenza da e per Roma, nonché la poca sicurezza delle aerovie —:

se corrisponda al vero quanto riportato in premessa ed in caso affermativo se non ritenga di dover chiedere tutte le garanzie in termini di sicurezza per l'aeroporto di Lamezia Terme che serve ben due terzi dell'intero bacino d'utenza del territorio calabrese. (4-05498)

* * *

INTERNO

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

come risulta dagli atti processuali depositati ex articolo 415-bis del codice di procedura penale, nel dicembre 2002; il dottor Emilio Pucci, presidente di sezione del Tribunale di Sassari, è attualmente sottoposto a procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica di Palermo;

detto procedimento trae origine dal telefax urgentissimo cat.Q.2.4/02/ANT del 20 febbraio 2002 con il quale il dottor Alberto Podda, dirigente della Divisione di Polizia anticrimine della questura di Sassari, trasmetteva alla Procura della Repubblica di Palermo, ex articolo 11 del codice di procedura penale, l'esposto presentato il 19 febbraio 2002 dai coniugi Ciroto Fabio e Cattari Antonella;

il citato esposto, come espressamente dichiarato dagli esponenti (si veda il verbale di ricezione 19 febbraio 2002, ore 10, redatto dall'Ispettore Angelo Ruzzu della Divisione di Polizia Anticrimine della questura di Sassari), veniva presentato al fine di « avvalersi della bonaria composizione dei privati dissidi da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza » ex articolo 1 T.U.L.P.S.;

in ragione dello scopo dichiarato dell'esposto, appare davvero singolare che lo stesso sia stato presentato addirittura alla Divisione di Polizia Anticrimine;

il dottor Alberto Podda, nonostante la specificata finalità dell'esposto e senza peraltro ravvisare l'opportunità di assumere a sommarie informazioni gli esponenti, riteneva di dover investire immediatamente la Procura di Palermo in quanto, a suo dire, nei fatti esposti potevano «ravvisarsi estremi di reato», all'uopo specificando ulteriori circostanze, che affermava di aver appreso senza alcuna specificazione della relativa fonte;

i coniugi Cirotto/Cattari erano assistiti dall'avvocato Antonio Moro del Foro di Sassari, il quale aveva provveduto ad accompagnarli il 19 febbraio 2002 davanti ad un funzionario della Questura (il dottor Podda?) per la presentazione dell'esposto (v. lettera dell'avvocato Moro al Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari in data 2 maggio 2002);

il cognato dell'avvocato Moro è fratello del sunnominato dottor Alberto Podda (come dichiarato dall'avvocato Moro al pubblico ministero di Palermo in data 5 aprile 2002);

l'avvocato Moro, per sua stessa ammissione al pubblico ministero di Palermo in data 5 aprile 2002, aveva riferito la vicenda al dottor Alberto Podda già in data 24 dicembre, cioè quasi due mesi prima della presentazione dell'esposto, che il dottor Alberto Podda, nonostante che, secondo quanto affermato dall'avvocato Moro nella citata lettera del 2 maggio 2002 al Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari, avesse ravvisato nei fatti narratigli estremi di reato, non ritenne, a quella data, come sarebbe stato suo specifico dovere, di adempiere all'obbligo di denuncia, così omettendo di investire la competente A.G. di Palermo;

il dottor Alberto Podda, né negli atti inviati al pubblico ministero di Palermo né in altro modo al questore di Sassari, ha mai rappresentato di essere fratello del

cognato dell'avvocato Moro, così evitando di fornire al pubblico ministero di Palermo un dato rilevante per la valutazione della vicenda e di segnalare al Questore di Sassari una circostanza utile per le determinazioni inerenti la conduzione dell'indagine;

il dottor Alberto Podda, in esecuzione della delega di indagine conferitagli dal pubblico ministero di Palermo con nota del 21 febbraio 2002 (ma tale delega gli sarebbe stata conferita se il pubblico ministero di Palermo avesse saputo che il Podda era fratello del cognato dell'avvocato Moro?), procedeva personalmente il successivo 25 febbraio all'esame dell'avvocato Moro ed il successivo 27 febbraio a quello di Cattari Antonella;

il dottor Alberto Podda, una volta assunto a sommarie informazioni testimoniali l'avvocato Moro, ometteva di procedere all'esame delle persone indicate come informate dei fatti dallo stesso avvocato Moro (il personale di polizia intervenuto in udienza, l'avvocato Ignazia Maria Antonella Spano, l'assistente giudiziario a nome Antonella l'avvocato Paolo Galizzi, l'avvocato Tonino Moro e l'avvocato Roberto Uzzau) e quindi, ad avviso dell'interrogante, violava apertamente la delega di indagine conferitagli dal pubblico ministero di Palermo («assumere a s.i.t. Cirotto Fabio, Cattari Antonella, Moro Antonio ed ogni altra persona informata sui fatti eventualmente da indicarsi da parte delle stesse pp.oo. in ordine ai termini, alle modalità ed alle circostanze dei fatti denunziati»);

il dottor Alberto Podda, avendo omesso ogni doveroso approfondimento e quindi sulla sola base delle dichiarazioni rese dagli esponenti e dal mezzo affine avvocato Moro, non esitava, con nota Cat.Q2.4/02 del 26 febbraio 2002, a rappresentare al pubblico ministero di Palermo che emergeva «in tutta evidenza la necessità e l'urgenza di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ovvero sia reiterato» nonché che «un ben congegnato stratagemma potrebbe facil-

mente consentire di acquisire in modo inconfutabile le prove del reato e di assicurare alla giustizia il colpevole nella stessa flagranza del reato »;

il dottor Alberto Podda, solo tre giorni dopo, stante le obiezioni avanzate dall'avvocato Moro, cambiava idea e, con nota Cat. Q.2.4/02/ANT del 1° marzo 2002, comunicava al pubblico ministero di Palermo che lo « stratagemma » non era più ritenuto utile ai fini investigativi;

il dottor Alberto Podda, come desumibile dalle dichiarazioni rese il 26 luglio 2002 dal Procuratore della Repubblica di Sassari al pubblico ministero di Palermo, non ha esitato a violare ogni dovere di riservatezza comunicando al citato Procuratore l'esistenza di un invito a comparire emesso dal pubblico ministero di Palermo nei confronti del dottor Pocci, e ciò prima ancora di procedere alla notifica e di rendere per l'effetto detto atto privo del carattere di segretezza —:

se, a tacere di eventuali altre valutazioni sotto il profilo della apprezzabilità penale, ritenga il comportamento tenuto dal dottor Alberto Podda in linea con i canoni deontologici ai quali dovrebbe uniformarsi l'attività di un funzionario di polizia;

se ha già assunto o intenda assumere iniziative disciplinari nei confronti del dottor Alberto Podda;

se, in ogni caso, non ritenga doveroso sollevare il Alberto Podda dalla direzione della Divisione della Polizia Anticrimine di Sassari e destinarlo ad altro minore incarico e ad altra sede.

(2-00645) « Palma, Lazzari, Iannuccilli, Pecorella, Gianfranco Conte, Cristaldi, Campa, Paoletti Tangheroni, Fontana, Scherini, Fratta Pasini, Bertucci, Alfredo Vito, Milanato, Gastaldi, Bricolo, Martinelli, Licastro Scardino, Lainati, Berruti, Perlini, Mongiello, Jacini, Luciano Dussin, Giudice, Saro, Pittelli, Leccisi, Romele,

Saponara, Rizzi, Ferro, Baia-
monte, Fontanini. Mario
Pepe, Zanettin ».

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

è stata diffusa dal ministero interpellato una circolare relativa all'« Emersione dal lavoro irregolare extracomunitari-casi particolari », indirizzata alle prefetture, ai commissari del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano e al presidente della giunta della Valle d'Aosta, nonché, per conoscenza, ai questori;

nella circolare si esamina in particolare il caso del mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro e si prevede che possa « essere consentita l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero, in analogia con quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del testo unico sull'immigrazione »;

la circolare prevede anche che se il rapporto di lavoro si interrompe prima della regolarizzazione, l'istanza di regolarizzazione viene archiviata e viene rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di sei mesi;

la mancata esplicitazione dei casi che possono rientrare nella fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro dipendenti dal datore di lavoro — la nota prevede « morte, licenziamento, eccetera »—, e in particolare l'utilizzo dell'espressione « eccetera » ha determinato da parte delle prefetture atteggiamenti diversi e non uniformi sul territorio nazionale;

inoltre la parte relativa alla necessità di presentazione di documentazione che accerti la fine del rapporto di lavoro di fatto lascia senza tutela i lavoratori extracomunitari per i quali è impossibile presentare documentazione relativa al licen-

ziamento, o alle dimissioni, in quanto il datore di lavoro si rifiuta di fornirla, ipotesi in cui ci si potrebbe trovare se il lavoratore si è dimesso per giusta causa o nel caso in cui il lavoratore è stato licenziato per non aver accettato proposte o condizioni vessatorie;

nonostante la circolare faccia esplicito riferimento all'articolo 22, comma 11 del testo unico, sull'immigrazione e alla sua applicazione analogica, le prefetture stanno dando un'interpretazione restrittiva della circolare, rifiutando il permesso di soggiorno a lavoratori che hanno presentato dimissioni per giusta causa e a lavoratori cui il datore di lavoro non consegna la lettera di licenziamento e quindi impedisce di fatto ad altri datori di lavoro di proseguire nella procedura di regolarizzazione e alla assunzione;

questo impedisce in concreto ad un datore di lavoro di assumere un immigrato licenziato o dimessosi per giusta causa in fase di sanatoria in quanto rischia di commettere un reato in mancanza di certezza della normativa in merito all'atteggiamento da assumere;

un simile atteggiamento espone il lavoratore extracomunitario a possibili ricatti da parte del datore di lavoro dovendo attendere una convocazione *sine die* senza possibilità di lavorare in regola ed avendo di conseguenza solo sbocchi che sfociano in forme più o meno blande di illegalità;

l'applicazione restrittiva della circolare di fatto determina una discriminazione del lavoratore straniero rispetto a quello italiano in contrasto con l'articolo 1 della convenzione OIL n. 133 del 1975, recepita dalla legge n. 943 del 1986, articolo 2, del testo unico 286 del 1998, basata sulla sua condizione di « lavoratore extracomunitario in attesa di regolarizzazione », che impedisce il pieno godimento dei diritti fondamentali e lo espone a condotte vessatorie e a soprusi da parte di datori di lavoro senza scrupoli e disposti a sfruttare la situazione —:

quali provvedimenti intenda adottare affinché non si ripetano casi di palese

violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, affinché sia data interpretazione analogica alle norme in oggetto e siano emanate dal ministero interpellato istruzioni alle prefetture atte a determinare atteggiamenti uniformi su tutto il territorio nazionale.

(2-00643) « Titti De Simone, Bulgarelli ».

Interrogazione a risposta orale:

ASCIERTO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

l'11 febbraio 2003, a distanza di due giorni dal tragico fatto, si è costituito innanzi ai giudici della procura della Repubblica di Roma Giovanni D'Ursi reo confesso dell'omicidio del giovane Nello Caprantini, ucciso da un colpo di pistola in seguito a una lite scoppiata in discoteca;

sono passate diverse ore dal momento in cui il ragazzo reo confesso si è costituito in procura verso le 15 a quello in cui ne sono stati informati la squadra mobile della polizia ed il reparto operativo dei carabinieri incaricati delle indagini e che hanno continuato a lavorare — inutilmente — a ritmo serrato anche per l'intera giornata di martedì 11 al fine di trarre in arresto il possibile omicida, mentre il ragazzo era già davanti al magistrato;

le forze investigative avrebbero poi appreso la notizia solo in serata, in un orario compreso tra le nove e le dieci — e cioè sei o sette ore dopo l'arrivo di D'Ursi in Procura — ed in modo casuale, grazie ad una telefonata diretta dagli uffici della squadra mobile al magistrato per informarlo sugli sviluppi delle indagini e nella quale invece l'ufficiale si è sentito dire che il ragazzo aveva anche già terminato il primo interrogatorio;

tali anomali e gravi episodi che hanno caratterizzato la vicenda relativa all'arresto del giovane omicida hanno creato forti perplessità e malumori tra le forze dell'ordine ed il capo della squadra

mobile di Roma ha chiesto e ottenuto un colloquio con il procuratore capo Vecchione in merito —:

se il Ministro sia informato di quanto esposto in premessa;

quali opportuni provvedimenti il Ministro intenda assumere, anche nell'ambito dei suoi poteri ispettivi, affinché non si verifichino in futuro situazioni analoghe a quella di cui in premessa ed al fine di potenziare, anche d'intesa con il Ministro dell'interno, il sistema di scambio di informazioni tra la magistratura e le squadre investigative. (3-01970)

Interrogazioni a risposta scritta:

RIZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11, comma 4, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha previsto una articolazione degli uffici territoriali di Governo «atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico» allo scopo di meglio organizzare la struttura in funzione dei nuovi compiti degli Uffici;

il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 ha riconosciuto la necessità di avvalersi delle professionalità in materia economico-finanziaria funzionali alle attività di istituto, prevedendo l'ingresso nella carriera prefettizia anche per i laureati in discipline ad indirizzo economico;

il ministero ha bandito un concorso pubblico per la copertura dei 63 posti per l'accesso alla carriera prefettizia (*Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 103 del 31 dicembre 2002) riservando solo una quota del 10 per cento dei posti ai dipendenti dell'area C (articolo 2 del bando) —:

per quale motivo è stata riservata una quota così irrisoria per la copertura dei posti ai dipendenti di area C, dal momento che il ministero dell'interno ha già in servizio attualmente circa 400 funzionari in possesso dei requisiti richiesti dalle procedure concorsuali. (4-05494)

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ormai da tempo la zona collinare prospiciente Fucecchio (Firenze) è sede di attività di prostituzione, particolarmente dilagante negli ultimi mesi, con notevoli effetti negativi per i residenti nelle frazioni di Gavena, Vedute e Querce;

tale fenomeno esercita una capacità gravitazionale per varie attività illecite e/o criminali, tanto che non si contano più le proposte e le denunce dei cittadini esasperati dalle gravi limitazioni subite alla loro libertà e dalle condizioni di inquinamento delle pregiate aree boschive che ne conseguono;

il recentissimo disegno di legge del Governo in materia di prostituzione sta per arrivare all'esame delle competenti Commissioni parlamentari —:

quali iniziative urgenti si intendano comunque assumere per verificare, controllare e contenere tale fenomeno nell'area delle Cerbaie di Fucecchio, al contempo garantendo sicurezza ai cittadini. (4-05497)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

appare davvero preoccupante la proliferazione delle centrali termoelettriche che dovrebbero sorgere nella Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria);

è infatti prevista, in quel piccolo fazzoletto di terra (poco più di 5 chilometri in linea d'aria), la realizzazione di ben cinque impianti di centrali a metano nei comuni di Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno, Rizziconi, Melicucco, che andrebbero ad aggiungersi al rigassificatore Falc di Gioia Tauro e Rosarno ed a quello dell'area portuale;

le cinque citate centrali avrebbero complessivamente una potenza di oltre

5.000 Mw di potenza, oltre il doppio della « famigerata » centrale prevista, alla fine degli anni '80, in Gioia Tauro;

i progetti presentati nei comuni interessati sono quasi tutti delle società « Ansaldo Energia » di Genova e *International Power* di Londra;

i responsabili amministrativi dei comuni interessati, tranne quello di Rosarno il quale ha responsabilmente richiesto la dovuta attenzione, stanno gestendo il tutto senza un'adeguata valutazione sugli impatti ambientale e sanitario derivanti dalla reazione delle numerose centrali a metano, anzi sembra all'interrogante stiano effettuando una « pericolosa corsa » per accaparrarsi nel proprio comune una centrale termoelettrica;

il territorio della piana di Gioia Tauro è prevalentemente a vocazione agrumicola e l'inquinamento derivante dalle centrali, se pur a metano, sarebbe decisamente dannoso per l'assetto agricolo e forestale nonché per lo stesso sviluppo economico e territoriale;

ma la costruzione di un numero così elevato di centrali termoelettriche non appare dettata da alcuna necessità, considerato che la Calabria non è carente di energia elettrica ma, anzi, ne esporta in notevole quantità su produzione delle centrali già funzionanti nel territorio regionale;

non va, altresì, sottaciuto il fatto che la piana di Gioia Tauro è, purtroppo, caratterizzata da un'inquinante presenza di numerose e forti cosche criminali, tra le più grosse della 'ndrangheta, che sono inserite in quasi tutti gli appalti e nei settori economici del territorio;

il numero così elevato di costruzioni di centrali termoelettriche, non supportato da alcuna necessità, neppure in termini occupazionali, crea nell'interrogante preoccupanti sospetti derivanti da possibili collusioni con la criminalità organizzata locale —:

quali urgenti iniziative intendano attuare al fine di far valutare attentamente l'impatto ambientale e tutti i rischi connessi con la creazione di un numero così elevato di centrali termoelettriche che andrebbero ad aggiungersi a quelli del termovalorizzatore per i rifiuti già in costruzione, in un territorio decisamente piccolo e per il quale occorrerebbe attuare una adeguata e diversa programmazione utile a garantire un corretto sviluppo economico. (4-05500)

RAISI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

molte Prefetture attualmente negano o comunque concedono in base a parametri puramente discrezionali la licenza di porto d'armi alle guardie giurate;

le mansioni di guardia giurata ittico-venatoria e zoofila si sostanziano fondamentalmente nella vigilanza anche notturna dei parchi e dei corsi d'acqua del territorio provinciale, in un pieno coordinamento con le forze dell'ordine;

nella pratica del servizio volontario accade sovente — è l'oggetto del servizio stesso — di imbattersi in vandali, bracconieri e pescatori di frodo: tali soggetti una volta colti in flagrante, frequentemente armati, quando non addirittura necessariamente armati, e con armi da fuoco, per quanto riguarda i bracconieri, vanno sottoposti ad identificazione e disarmati dalle guardie giurate nell'esercizio della propria funzione di agenti di polizia giudiziaria;

tale particolare, necessario e pericoloso servizio pertanto necessita logicamente in capo alla singola guardia della concessione di licenza di porto d'armi;

un profilo su cui occorre assolutamente focalizzare l'attenzione è la fondamentale differenza intercorrente tra le guardie giurate ittico-venatorie zoofile da un lato, di risalente istituzione attraverso i regi decreti 773/1931 (T.U.L.P.D.) e 1604/1931 (sulla pesca, per la figura delle guardie ittiche) le G.E.V. (Guardie Ecologiche

Volontarie) dall'altro, istituite e regolate unicamente dalla legge 157 del 1° febbraio 1992 sulla tutela dell'ambiente, oltre alle norme di attuazione regionali e provinciali della stessa;

il fatto che la richiamata normativa del 1992 regoli la materia della tutela ambientale anche con riferimento alla figura della guardia giurata, figura a sua volta autonomamente regolata dai sopramenzionati regi decreti, porta purtroppo molte prefetture a confondere (o a voler confondere...) le guardie giurate ittico-venatorie e zoofile con le G.E.V., figure che — si ripete — assolutamente distinte e « minori » nella pregnanza e pericolosità delle attribuzioni;

il servizio effettuato dalla guardia giurata infatti integra, rispetto alle mansioni G.E.V., un più specifico ruolo di repressione del bracconaggio sul territorio e lungo i corsi d'acqua, nonché della prevenzione vandalismo nei parchi pubblici. Come tali le guardie giurate ittico-venatorie e zoofile sono appositamente abilitate. Il servizio si svolge prevalentemente nottetempo e con non infrequenti contatti ravvicinati con soggetti criminali ed armati. La licenza di porto d'armi è pertanto assolutamente necessaria, e ciò, come vedremo, anche per legge;

in caso contrario tale servizio di prevenzione e vigilanza, svuotato di un suo requisito fondamentale, risulterebbe non più espletabile;

è la particolare natura del particolare servizio svolto, in presenza di tutti i requisiti di legge, che prescrive il porto d'armi;

a norma del T.U.L.P.S.-regio decreto 733 del 18 giugno 1931 e successive modifiche, e della normativa di cui agli articoli 27 e 28 della legge 157 del 1° febbraio 1992 regolante la materia, alle guardie giurate di protezione ambientale è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, qualifica indispensabile alle particolari dette attività di controllo previste dal citato articolo 28;

l'unica differenza in merito rispetto agli agenti dipendenti dalla provincia esercenti le stesse mansioni è infatti proprio la necessità in capo alle guardie giurate della licenza di porto d'armi per prestare il servizio armato, mentre questa non è richiesta per detti agenti di polizia provinciale, in quanto dotati anche di qualifica di agente di pubblica sicurezza;

per quanto attiene poi alla specifica mansione di guardia ittica, il regio decreto 1604 del 1931, articolo 30 e 31, espressamente la qualifica come un agente di polizia giudiziaria;

è intuitivo come qualsiasi agente di polizia giudiziaria debba necessariamente potere prestar servizio armato: prescindendo dalle figure per così dire « principali » degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri, ne sono l'ovvia conferma gli agenti di polizia provinciale (esercenti per legge le medesime funzioni delle guardie giurate ittico-venatorie) e di polizia municipale;

un ulteriore profilo di pericolo cui la guardia giurata è esposta è inoltre quello rappresentato dalle sempre possibili azioni di rappresaglia che detti soggetti potrebbero facilmente mettere in atto contro chi ha elevato contro di loro verbali o addirittura provveduto a denuncia o in casi limite all'arresto in flagranza;

la giurisprudenza amministrativa si è recentemente finalmente pronunciata a favore dell'obiettività del rischio connaturato alle mansioni delle suddette guardie; in particolare:

a) il TAR di Parma, con la nota sentenza n. 569 del 6 ottobre 1999, resa definitiva dal Consiglio di Stato, uniformandosi alla unanime giurisprudenza della Cassazione penale, in modo perfettamente logico ha riconosciuto che le guardie zoofile sono da considerarsi a tutti gli effetti agenti di polizia giudiziaria per le loro particolari mansioni ed attribuzioni e che quindi hanno pieno diritto al porto d'armi. Tale pronuncia ha esplicitamente sospeso l'efficacia della circolare 555/

C. 30137.10173.A(L) del 18 marzo 1995 sulla quale le autorità prefettizie sovente fondavano (e purtroppo ancora talvolta fondano) immotivati dinieghi di concessione alle guardie giurate ittico-venatorie;

b) una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. I n. 423/2001 del 26 aprile 2001) ha rimosso ogni dubbio in merito, risolvendo un caso di diniego di porto d'armi ad una guardia giurata, basato sulla pretesa genericità dei motivi della richiesta, secondo l'assioma per cui una guardia giurata dovrebbe dimostrare di essere esposta ad un particolare pericolo, come se non fosse più che sufficiente a dimostrarlo il tipo di attività svolta;

ciò a buona ragione: infatti è l'oggettivo pericolo cui la guardia è esposta a dimostrare la necessità della concessione della licenza di porto d'armi: il prefetto non può trasformarsi in legislatore stabilendo che una guardia deve dimostrare un pericolo attuale ulteriore che giustifichi tale concessione, in quanto il semplice esercizio di dette mansioni non è sufficiente nel suo parere o nella falsa applicazione di una circolare;

« a fronte di tale circostanza non appare sufficiente la generica contrapposizione da parte dell'amministrazione di una generica revisione dei titoli che abilitano al porto di pistola », oppure, aggiunge il sottoscritto, motivi di « genericità » della domanda o richiami a circolari sospese dall'autorità giudiziaria amministrativa per la loro manifesta illogicità ed erroneità, come detto sopra;

a completamento, piace riportare di seguito la massima della sentenza TAR Calabria sez. Catanzaro del 24 agosto 1999, n. 994: « è illegittimo il diniego di rilascio di porto d'armi per difesa personale la cui motivazione si limiti ad un sintetico giudizio di non pericolosità, dovendo l'amministrazione obiettivamente esaminare se nella vita del richiedente sussistano o meno ragioni idonee a legittimare la detenzione dell'arma »;

pertanto deve intendersi obiettivamente motivata la licenza di porto di

pistola per difesa personale per chi sia dotato della qualifica di guardia giurata ittico-venatoria e zoofila, svolgendo per questo motivo servizi di vigilanza anche notturna per la prevenzione dei crimini ambientali. In forza di detta abilitazione inoltre tale soggetto è dotato di qualifica di agente di polizia giudiziaria con specifico diritto a detta concessione di licenza. Infine appare perfettamente obiettivo anche il rischio di rappresaglie il quale notoriamente motiva da solo la concessione di suddetta licenza anche in capo a soggetti non esercenti attività assimilabili a quelle di agente di polizia giudiziaria —

se sia a conoscenza della situazione e quali provvedimenti intenda intraprendere al fine di adottare un provvedimento di portata generale diretto a sancire l'effettività di tale diritto contro il principio di discrezionalità applicato in tale materia dalle prefetture. (4-05507)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

GALVAGNO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

presso l'istituto d'istruzione superiore « Nicola Pellati » di Nizza Monferrato si è verificato e continua a persistere una situazione di grave disagio dovuta alla mancata soluzione di un problema più volte denunciato dal preside della scuola;

presso l'istituto in parola si è verificato che un aiutante tecnico, allontanato per incompatibilità e definito nel documento di procedura di trasferimento del provveditore in « ...stato di totale e irreversibile incomunicabilità tra l'aiutante, lo staff di Presidenza, i docenti che utilizzano i vari laboratori, buona parte del personale A.T.A. con conseguenze negative all'interno dell'Istituzione scolastica... », sia stato trasferito nuovamente nella stessa